



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO ANCONA

ORDINANZA N° 21/05

Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona;

VISTO: il fax datato 06/04/2005 con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Numana ha segnalato un principio di cedimento della costa adiacente la spiaggia a nord dello stabilimento balneare "Da Silvio" in località San Michele (Sassi Neri) nel Comune di Sirolo;

VISTA: l'Ordinanza n° 8 in data 24/03/2005 del Comune di Sirolo di interdizione al transito ed alla sosta nel tratto di arenile della predetta zona a rischio ed al transito nei sentieri posti a monte della stessa.

RITENUTO: necessario tutelare la pubblica incolumità per quanto attiene la sicurezza e la polizia marittima, alla luce della riscontrata pericolosità dell'area sopraevidenziata, nelle more dell'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza che sarà eseguito dagli Enti competenti in materia;

VISTA: la precedente Ordinanza 20/05 in data 07/04/2005;

ESPERITO: un ulteriore sopralluogo nella zona interessata al fine di meglio valutare l'effettiva pericolosità di un possibile movimento franoso nel tratto in premessa indicato;

VISTI: gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Art. 1

- A decorrere dalla data odierna e fino all'avvenuto ripristino delle preesistenti condizioni di sicurezza a terra, nello specchio acqueo antistante la zona interessata dal movimento franoso in premessa citato (**porzione di spiaggia a partire da 50 (cinquanta) metri a Nord dello stabilimento balneare "Da Silvio" e per un'estensione pari a metri lineari 500 (cinquecento) - verso Ancona - dal suddetto punto**), sono vietati la sosta, la balneazione, la navigazione e la pesca fino alla distanza di metri 150 (centocinquanta) dalla linea di battigia.

Art.2

- Il Comune di Sirolo provvederà, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a delimitare con gavitelli di colore giallo il tratto di mare interdetto nonché a collocare a terra cartelli monitori di idonea grandezza illustranti il summenzionato stato di divieto e pericolo.

Art.3

- E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art.4

- I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.

Art. 5

- La presente Ordinanza sostituisce ed abroga la precedente ordinanza n°20/2005 del 07/04/2005.

Ancona, lì 07/04/2005

IL COMANDANTE
C.V (CP) Sergio TAMANTINI